Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 21 aprile 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **969**.
Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari . . . . Pag. 2955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **970**.
Norme in materia di scuole aventi particolari finalità. Pag. 2956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **971**.
Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, ad accettare un'eredità . . . . . . Pag. 2958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975, n. **972**.
Erezione in ente morale dell'associazione « Santa Maria Annunciata », in Velo d'Astico . . . . Pag. 2958

1976

LEGGE 29 marzo 1976, n. **118**.
Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione . . . . Pag. 2959

LEGGE 29 marzo 1976, n. **119**.
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) . . . . Pag. 2959

LEGGE 2 aprile 1976, n. **120**.
Cancellazione della linea n. 9 sul fiume Oglio dagli elenchi delle vie navigabili di seconda classe in provincia di Mantova . . . . Pag. 2959

LEGGE 2 aprile 1976, n. **121**.
Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico . . . . Pag. 2960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **122**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria, in Monterchi, e di quella omonima, in Arezzo . . . . Pag. 2960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **123**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre di Dio, in Francavilla a Mare. Pag. 2960

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.
Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti . . . . Pag. 2961

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria . . . . Pag. 2961

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e Santa Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano. Pag. 2962

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Lazzaro di Savena . . . . . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bucci Nicola, in Monza. Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Manerba . . . . Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate. Pag. 2965

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia . . . . Pag. 2966

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Ricostituzione della deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1976 . . . . Pag. 2966

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Voxon, in Roma, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . Pag. 2968

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3331/74 per la modifica delle quote di base nel settore dello zucchero . . . . Pag. 2968

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti . Pag. 2969

DECRETTO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . . . Pag. 2968

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Costituzione del comitato per l'amministrazione del fondo centrale di garanzia previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio . . . . Pag. 2969

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », in Foggia . . Pag. 2970

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri . . . . Pag. 2970

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Foggia. Pag. 2970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 2971

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2972

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2972

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2972

Autorizzazione al comune di Cavacurta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2972

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2972

Autorizzazione al comune di Schivenoglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2972

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2972

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano 1976 . . . . Pag. 2972

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi originali di laurea . . . . Pag. 2972

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2973

Regione Lombardia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Aprica . . . . Pag. 2974

Approvazione del piano di zona del comune di Giussano. Pag. 2974

Approvazione del piano di zona del comune di Rodengo Saiano . . . . Pag. 2974

Approvazione del piano di zona del comune di Cevo. Pag. 2974

Approvazione del piano di zona del comune di Bonate Sotto . . . . Pag. 2974

Variante al piano di zona del comune di Sondrio. Pag. 2974

Varianti al piano di zona del comune di Nave Pag. 2974

Regione Calabria:

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Olivadi . Pag. 2974

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbbricazione del comune di Staletti Pag. 2974

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorsi speciali, per soli titoli, riservati ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 29 ottobre 1971, n. 880 e 7 gennaio 1974, n. 5 . . . . Pag. 2975

Ufficio medico provinciale di Belluno:
Commisione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno . Pag. 2978
Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno . Pag. 2978

Ospedale « G. Capilupi » di Capri: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . Pag. 2979

Ospedale « S. Liberatore » di Atri: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2979

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 2979

Ospedale « S. Maria » di Montagnana: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia Pag. 2979

Ospedale « Ferrari » di Ceprano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 2980

Ospedale civico « S. Spirito » di Carini: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia Pag. 2980

Ospedale di Vittorio Veneto: Concorso a posti di personale sanitario medico . . Pag. 2980

Ospedale civile di Anagni: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 2980

Ospedale « B. Appiani e Mira » di Bosisio Parini: Concorso ad un posto di aiuto pediatra . . . Pag. 2980

Fondazione clinica del lavoro dell'Università di Pavia: Concorso a posti di personale sanitario medico . . Pag. 2980

Ospedale di Caprino Veronese: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2981

Ospedale civile « S. Marco » di Grottaglie: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2981

Ospedali riuniti della provincia di Matera: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2981

Ospedale « G. de Lieto » di Maratea: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2981

Ospedale civile di Vicenza: Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione medica e pronto soccorso . . . . Pag. 2981

Ospedale civile « S. Croce » di Arpino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 2981

Ospedale civile di Sezze: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2982

Ospedale « Leopoldo, Maria, Manny del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino » di Locri: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . . Pag. 2982

Ospedale civile « S. Francesco di Paola » di Paola: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 2982

Ospedale « C. e G. Mazzoni » di Ascoli Piceno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di trasfusione . . . . Pag. 2982

Ospedale civile di Ostuni: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2982

Ospedale « A. Di Summa » di Brindisi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia . . . . . . Pag. 2982

Ospedale « S. Camillo De Lellis » di Mesagne: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 2983

Ospedale civile di Montebelluna: Concorso ad un posto di primario pediatra . . . . Pag. 2983

Ospedale civile di Gorizia: Concorso ad un posto di primario anestesista . . . . Pag. 2983

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. **12.**
Modificazione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali . . . . Pag. 2983

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 21 APRILE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **23: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990. — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 25 marzo 1976.

(3094)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **969.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 1° aprile 1967, n. 343, 6 dicembre 1968, n. 1382, 27 maggio 1969, n. 326 e 10 febbraio 1971, n. 100, con i quali sono stati assegnati un posto di assistente ordinario alle cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari;

Visti i decreti ministeriali in data 2 luglio 1949 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con i quali sono stati assegnati un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Sassari, rispettivamente adottate in data 24 ottobre 1974 e 31 ottobre 1974;

Vista la rinnovata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari che in data 19 luglio 1975, confermando le precedenti richieste ha evidenziato la necessità di operare una ridistribuzione di posti di assistente di ruolo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti presso le diverse cattedre della facoltà;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati risulta palese la necessità di procedere alla ridistribuzione dei posti di assistenti di cui sopra per assicurare la soddisfazione delle suaccennate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

Ritenuto che tale finalità può essere soddisfatta con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università di Sassari;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con i provvedimenti sopra citati;

Viste le dichiarazioni con le quali i titolari dei posti manifestano il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica è attribuito alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, con il titolare dott. Marco Spissu;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica è assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica, con il titolare dott. Maurizio Langinotti;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica è assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica, con il titolare dott. Alessandro Rapelli;

4) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica è assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica con il titolare dott. Antonio Malavasi;

5) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica è assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, con il titolare dott. Edoardo Silvestrini;

6) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica è assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, con la titolare dott.ssa Maria Langer in Costanzi;

7) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica è assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, con il titolare dott. Giuseppe Madeddu.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 970.

Norme in materia di scuole aventi particolari finalità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Titolo I

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO O ISTITUTO

Art. 1.

Norma generale

Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.

Art. 2.

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Nei circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orien-

tamento nel circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è diretta la loro attività.

Analogamente i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di difficoltà.

Art. 3.

Collaboratori del direttore didattico o preside

Quando il circolo o istituto è costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia non superiore a duecento.

Art. 4.

Consiglio di circolo o di istituto

Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.

Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

Art. 5.

Consiglio di disciplina negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.

Art. 6.

Partecipazione dei genitori

I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.

La commissione elettorale avrà cura di assicurare la espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Titolo II

PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 7.

Norma generale

Al personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato giuridico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni medesime.

Art. 8.

Titolo di specializzazione

Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Reclutamento del personale direttivo e docente

Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.

Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di specializzazione prescritto dal precedente art. 8.

Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1 può essere assegnato a domanda personale direttivo e docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 10.

Reclutamento del personale direttivo e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti

L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.

Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del

personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.

Ai concorsi speciali di cui al precedente primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto », nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 11.

Reclutamento degli assistenti-educatori

L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.

Art. 12.

Passaggi a posti di scuole normali

Il passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 ai corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.

Il passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 13.

Disposizioni speciali sull'orario di servizio

Rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione dell'orario medesimo.

Art. 14.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 108, a seguito della deliberazione della sezione del controllo 10 aprile 1976, n. 681.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **971.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975 col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla signora Maria D'Este con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Mario Froglia, notaio in Trieste, in data 11 gennaio 1972, n. 75948 di repertorio, costituita principalmente da titoli per un valore di circa dodici milioni e da due fabbricati di superficie complessiva di mq 720, siti in Trieste, via Ghiberti, 5, e via Udine, 6, distinti rispettivamente alle partite tavolari 2132, cat. 321 e 1738, e 2080, cat. 1767 e 325, e alla partita 55910 del nuovo catasto edilizio urbano, foglio 7, map. 7342 e 7343, con l'onere per l'Associazione suddetta di costituire un fondo autonomo intangibile gestito a sé e sempre in Trieste separatamente dal resto del patrimonio del locale comitato C.R.I. da utilizzarsi per l'istituzione di una borsa di studio perpetua di L. 500.000 annue intitolata al fratello della testatrice e da assegnare, mediante concorso pubblico, a uno studente in medicina e chirurgia capace e bisognoso.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975, n. **972.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Santa Maria Annunciata », in Velo d'Astico.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Santa Maria Annunciata », in Velo d'Astico (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 106

LEGGE 29 marzo 1976, n. **118.**

Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 6) della lettera *H* della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è sostituito dal seguente:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti pretroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 marzo 1976, n. **119.**

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario di cui sopra.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 2 aprile 1976, n. **120.**

Cancellazione della linea n. 9 sul fiume Oglio dagli elenchi delle vie navigabili di seconda classe in provincia di Mantova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La linea navigabile n. 9 sul fiume Oglio, nel tronco da Canneto allo sbocco nel Po, iscritta tra le vie navigabili di seconda classe con regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, e confermata in tale classe con decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessa di far parte delle vie navigabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 2 aprile 1976, n. **121.**

Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle ricadenti nei comuni di Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Porto Mantovano, Curtatone, Mantova, Virgilio, San Giorgio di Mantova, Bigarello, Castel d'Ario, Roncoferrato, Villimpenta, Sustinente, Serravalle, Ostiglia (in provincia di Mantova); Gazzo Veronese, Nogara e Sorgà (in provincia di Verona) e indicate nella tabella allegata.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà con proprio decreto a stabilire il perimetro del comprensorio dei beni i cui proprietari devono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Numero progressivo	CORSO D'ACQUA	Provincia	Indicazione delle opere	LUNGHEZZA ARGINATURE In destra Km	LUNGHEZZA ARGINATURE In sinistra Km	*Annotazioni*
1	Mincio superiore	MN-VR	Nuova inalveazione mediante ampliamento e rettificazione d'alveo, dal sostegno di Valsecca, a Pozzolo di Marmirolo ed alveo naturale da Pozzolo a Casale di Goito e relativi manufatti	28.228	28.405	Riceve le piene del lago di Garda
2	Mincio superiore	MN	Canale scaricatore e diversivo da Pozzolo a Valdaro di Formigosa e manufatti relativi	31.238	31.507	Accoglie il 65 % dei deflussi provenienti dal Garda e di quelli di competenza del bacino imbrifero dei laghi di Mantova
3	Fiume Tione, Tartaro, Molinella, Allegrezza e altri minori	VR-MN	Canale collettore acque alte mantovane da Pontepossero di Sorgà, allo sbocco in diversivo presso Valdaro di Formigosa e manufatti relativi	15.106	15.116	Riceve le punte di portata decapitate dal Tione e le acque provenienti dai terreni alti della parte nord-orientale della provincia di Mantova
4	Mincio superiore	MN	Canale collettore Fissero-Tartaro dall'incile presso Formigosa al confine interprovinciale Verona-Rovigo in località Molino Sani e manufatti relativi	23.163	23.099	Riceve le acque scaricate dai laghi di Mantova e quelle provenienti dai terreni bassi delle Valli ostigliesi e veronesi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **122.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria, in Monterchi, e di quella omonima, in Arezzo.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 30 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in località Scandolaia del comune di Monterchi (Arezzo), e di S. Maria, in località Bivignano del comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **123.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre di Dio, in Francavilla a Mare.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 31 maggio 1973, integrato con dichiarazioni datate 19 luglio stesso anno, 6 novembre 1974 e 16 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Madre di Dio, in località Pretaro del comune di Francavilla a Mare (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 101

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, il quale deferisce ad un'apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in base al quale il citato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima commissione anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti in materia di marchi di impresa;

Visti, altresì, gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, registro n. 3, foglio n. 87, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione sopra richiamata per il biennio 1974-75;

Rilevata la necessità di ricostituire la commissione medesima per il biennio 1976-77;

Visti, infine, la legge 4 novembre 1950, n. 888; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; la legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni statali; nonché il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, che fissa i compensi spettanti ai componenti della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1976:

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di Cassazione, con ufficio direttivo di presidente di sezione, a riposo, presidente;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Cassazione;

Sgroi dott. Vittorio, magistrato di Cassazione;

Oppo prof. Giorgio, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Ravà prof. Tito, ordinario di diritto industriale nell'Università di Roma;

Samperi dott. Sebastiano, dirigente superiore, direttore dell'Ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Corrado Pompi, esaminatore superiore nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, addetto all'ufficio centrale brevetti; in caso di assenza o impedimento, egli sarà sostituito dal dottor Armando Testa, esaminatore superiore nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, addetto all'Ufficio centrale brevetti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione, graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1976 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976
Registro n. 4 Industria, foglio n. 69

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sezione « Gallina »;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La sezione « Gallina » sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « La zona interna al perimetro formato dallo stretto di Messina fino alla linea di confine con la sezione di Pellaro, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 25, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 16, indi da detta linea limite fino all'intersezione della linea limite del foglio 15, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 3, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 7, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Reggio Calabria e di Cataforio, indi da detta linea di confine fino allo stretto di Messina sopra citato ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2 della riunione del 29 febbraio 1972

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA: sezione di Gallina.

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto (1/*c*), si passa a discutere il punto (1/*d*) dell'ordine del giorno riguardante la costa calabra nel comune di Reggio Calabria, precisamente le sezioni di: Pellaro, Gallina, Gallico e Catona. Il vice presidente riferisce che le zone tinteggiate il colore verde sulle planimetrie, inviate già da tempo ai vari membri della commissione, hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti va rilevato che il tratto continentale della costa che interessa lo stretto è caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale.

(*Omissis*).

Sezione Gallina, detto comprensorio può essere delimitato come segue:

« Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 24 e 25. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dallo stretto di Messina fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione Pellaro, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 25, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 16, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 15, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 3, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 5, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con le sezioni di Reggio Calabria e di Cataforio, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con lo stretto di Messina sopra detto ».

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i componenti, la commissione propone anche la tutela degli immobili riportati ai fogli catastali numeri 6 e 7. Quindi l'effettivo comprensorio da proteggere risulta così delimitato:

« Zona interna al perimetro formato dallo stretto di Messina fino alla linea di confine con la sezione di Pellaro, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 25, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 16, indi da detta linea limite fino alla intersezione della linea limite del foglio 15, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 3, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 7, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Reggio Calabria e di Cataforio, indi da detta linea di confine fino allo stretto di Messina sopra citato ».

(*Omissis*).

La protezione di cui al punto (1/*a*, *b*, *c*, *d*) si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Messa ai voti la protezione di cui ai punti (1/*a*, *b*, *c*, *d*), nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(4273)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e Santa Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della

S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e Santa Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974, 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 28 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e Santa Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Lazzaro di Savena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di S. Lazzaro di Savena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Lazzaro di Savena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto si identifica in un pregevole quadro naturale determinato dalla presenza di profonde cavità naturali e da caratteristici aspetti che si manifestano in movimenti di masse collinari;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di S. Lazzaro di Savena e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli 16 parte, 26 parte, 37, 39, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 45 e 43 del nuovo catasto terreni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dal perimetro formato dalla linea di confine con il comune di Pianoro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite della zona già protetta con decreto ministeriale 25 ottobre 1965 fino alla intersezione con la strada comunale di Corara, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 39, idem 40, idem 30, idem 32, idem 31, idem 43, indi dalla linea limite del foglio 43 fino alla intersezione della linea di confine con il comune di Ozzano Emilia, indi da detta linea fino alla intersezione con altra parte della linea limite del foglio 43, idem 42, idem 41, idem 45 fino alla intersezione con la linea di confine del comune di Pianoro sopradetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di S. Lazzaro di Savena provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 3 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 29 maggio 1973, presso la sede della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via IV Novembre n. 5, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche della provincia di Bologna.

(*Omissis*).

La commissione, rilevato che le zone poste in comune di S. Lazzaro di Savena indicate nel nuovo catasto terreni ai fogli 16 parte, 26 parte, nonchè fogli numeri 37, 39, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 45, 43 hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto si identificano in un pregevole quadro naturale determinato dalla presenza di profonde cavità naturali e da caratteristici aspetti esterni che si manifestano in movimenti di masse collinari,

(*Omissis*).

a maggioranza, e con il solo voto contrario del rappresentante dell'associazione degli industriali, vota la protezione ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle zone sopra indicate.

Tali zone sono delimitate dal perimetro formato dalla linea di confine con il comune di Pianoro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite della zona già protetta con decreto ministeriale 25 ottobre 1965 fino alla intersezione con la strada comunale della Croara, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 39, idem 40, idem 30, idem 32, idem 31, idem 43, indi dalla linea limite del foglio 43 fino alla intersezione della linea di confine con il comune di Ozzano Emilia, indi da detta linea fino alla intersezione con altra parte della linea limite del foglio 43, idem 42, idem 41, idem 45 fino alla intersezione con la linea di confine del comune di Pianoro sopradetto.

(*Omissis*).

(4106)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bucci Nicola, in Monza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che il sig. Bucci Nicola di Monza, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 112.000 di cui al mod. *B*-Import 4075952 rilasciato in data 3 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di un aereo « HR 100/285 Tiara HT Export » di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta non ha più avuto luogo;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 999749 dell'8 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 7 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione in quanto essa fu determinata da motivi strettamente economici ed in contrasto con la normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dal sig. Bucci Nicola di Monza, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Fr.Fr. 112.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4189)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Manerba.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Manerba ad estensione di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Manerba;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, degradante verso il lago, caratterizzata dalla vegetazione tipica del lago di Garda nell'alternanza di uliveti e boschi, presenta particolare pregio in quanto è costituita dai morbidi rilievi e lente ondulazioni che con i retrostanti colli morenici costituiscono i pregevoli quadri panoramici godibili da numerosi punti di vista. Inoltre detta zona è costituita da caratteristici sparsi casolari che presentano aspetti di interesse estetico e tradizionale ed è circondata dai rilievi di territori finitimi già vincolati e visibili dalla strada gardesana;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Manerba ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Brescia curerà che il comune di Manerba provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 1 - Adunanza del 21 giugno 1974

L'anno 1974 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10 in una sala della provincia di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

5) MANERBA: estensione del vincolo a tutto il territorio comunale.

Il presidente della commissione illustra la zona del comune su cui si propone di apporre il vincolo.

E' intervenuto il tecnico del comune senza alcuna delega.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità decide l'estensione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche a quella parte del territorio del comune di Manerba del Garda, non sottoposto a vincolo, in modo che tutto il territorio risulti vincolato e delimitato come segue: dal confine col comune di S. Felice del Benaco; dal confine del comune di Puegnago; dal confine del comune di Polpenazze; dal confine del comune di Soiano del Lago e dal confine del comune di Moniga e dal lago.

(*Omissis*).

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di USA $ 54.728,10, di cui al mod. *B*-Import n. 4162371 rilasciato in data 4 aprile 1974 dal Credito varesino, Gallarate, per l'importazione di tessuto greggio di cotone di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 1° aprile 1975 con un ritardo, quindi, di trecentotrentuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 0418 del 2 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la moti-

vazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 maggio 1974, la ditta era già inadempiente perché non aveva effettuato l'importazione in argomento, e non aveva richiesto la proroga di validità dell'impegno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5 % di USA $ 54.728,10, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dallo art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del sig. Renato Zalateu da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la nota n. 6500 del 17 febbraio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giuliano Bon in sostituzione del sig. Renato Zalateu, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuliano Bon è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Renato Zalateu, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4396)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Ricostituzione della deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374 sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pisa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulata con deliberazione 30 dicembre 1975, n. 395;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Landucci dott. Vittorio;
2) Di Lillo rag. Girolamo;
3) Iacobelli Alessio;
4) Matarazzo per. agr. Giuseppe;
5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1) Baschieri dott. Franco;
2) Tozzini Gerardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4164)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Voxson, in Roma, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio televisivo operanti in provincia di Roma, con effetto dal 26 agosto 1974;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Voxson, con

sede in Roma, operante nel settore predetto, intesa ad ottenere, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, il beneficio delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Esaminato il programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale predisposto dalla società in parola;

Considerato che sussistono nei confronti della società Voxson condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Voxson, con sede in Roma, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4347)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3331/74 per la modifica delle quote di base nel settore dello zucchero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1976, (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 20 marzo 1976) con cui, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sono state stabilite, ai sensi di norme contenute nei regolamenti (CEE) del consiglio numeri 3330/74 e 3331/74 del 19 dicembre 1974, le quote di base per lo zucchero, relativamente alle campagne dalla 1975-76 alla 1979-80;

Visti, in particolare, del regolamento (CEE) numero 3331/74:

a) l'art. 3, in forza del quale, nel caso di quote di base assegnate ad imprese zuccheriere aventi più stabilimenti, debbono essere prese le misure necessarie per tener conto degli interessi dei produttori di barbabietola e di canna da zucchero;

b) l'art. 4, primo e secondo paragrafo, in forza del quale, nei casi di fusione o di cessione di imprese, di cessione di stabilimenti e di cessazione di attività di imprese, le quote di base attribuite con il decreto suddetto possono essere modificate, secondo le prescritte modalità, in ragione degli interessi dei produttori di barbabietole o di canna da zucchero, quando tali interessi assicurino un miglioramento della struttura dei settori di produzione della barbabietola o della canna e di fabbricazione dello zucchero;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione della predetta specifica normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese saccarifere aventi due o più zuccherifici, assegnatarie di quote di base fissate dal decreto ministeriale citato nelle premesse, debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di ripartizione tra gli zuccherifici della quota di base ad esse attribuite, progettato per la campagna di lavorazione successiva fino a quella 1979-80. Per la campagna di lavorazione 1976-77, il piano deve essere presentato entro quarantacinque giorni da quello di pubblicazione del presente decreto.

Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione del piano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito della quota di base assegnata, apporta al piano suddetto le variazioni che dovessero risultare necessarie in funzione degli scopi indicati dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3331/74.

Art. 2.

Entro trenta giorni da quello dell'avvenuta fusione o cessione di imprese o dell'avvenuta cessione di zuccherifici, l'impresa risultante dalla fusione o quella cessionaria deve comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia autentica del relativo atto di fusione o di cessione. Nello stesso termine di giorni trenta da quello dell'avvenuta cessazione della attività, l'impresa interessata deve dare comunicazione della cessazione ai predetti Ministeri.

Nel termine di trenta giorni dalle eseguite comunicazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta in ordine alle quote di base assegnate le proprie determinazioni di variazione in relazione alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3331/74.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4535)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1940, n. 143, ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965 e 18 novembre 1971;

Sulla proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento della tariffa;

Decreta:

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965 e 18 novembre 1971 sono ulteriormente aumentati del 15 per cento.

I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 7.200 per il professionista incaricato, di L. 4.350 per l'aiuto iscritto nell'albo e di L. 2.600 per l'aiuto di concetto.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visti i propri decreti in data 8 novembre 1971, con i quali sono stati costituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'Ente medesimo ai sensi degli articoli 4 e 10 del predetto statuto;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1971, con il quale l'on. prof. Vincenzo Marotta è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente;

che ai sensi degli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle imprese mandanti negli organi in questione devono essere designati dalle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (F.I.A.R.V.E.P.);

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (F.I.S.A.S.C.A.T.);

Unione italiana agenti e rappresentanti (U.I.A.R.);

Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti (F.N.A.R.V.E.P.);

Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (F.I.A.R.C.);

Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani (U.S.A.R.C.I.);

Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.);

Unione sindacale indipendente rappresentanti agenti (U.S.I.R.A.);

Confederazione generale dell'industria italiana (C.G.I.I.);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (C.G.I.C.T.);

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane;

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione nazionale del commercio;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali:

per gli agenti e rappresentanti di commercio:

Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio;

Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani;

Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti;

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo;

Unione italiana agenti e rappresentanti;

Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti;

Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio;

per le imprese mandanti:

Confederazione generale dell'industria italiana;

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione cooperative italiane;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali, nonché i risultati delle elezioni del rappresentante del personale dell'Ente e le designazioni dell'amministrazione interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è costituito, oltre che dal presidente dell'Ente, dai seguenti membri:

Volpi Ugo, Angella dott. Domenico, Cortese dottor Ferdinando, Righetti Lorenzo, Vignoli Alfio, Leonardo Romano, Raffo Giuseppe e Baldi rag. Sergio, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bardoscia dott. Torquato, Diotallevi dott. Ezio, Annulli dott. Giuseppe e Morselli dott. Pietro, in rappresentanza delle imprese mandanti;

Ponturo dott. Domenico, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Gallo avv. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto dai seguenti membri:

Braganò dott. Francesco, effettivo con funzioni di presidente del collegio e Cossiga dott. Ermanno, supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Felci dott. Silvio, effettivo e D'Antuono dott. Vincenzo, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Falcone Salvatore e Dessalvi Giovanni, effettivi, Condini Mario e Cane dott. Salvatore, supplenti, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bondanini dott. Giampiero, effettivo e Lanza dottor Antonio, supplente, in rappresentanza delle imprese mandanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Costituzione del comitato per l'amministrazione del fondo centrale di garanzia previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del comitato di cui all'art. 7 della predetta legge;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il comitato per l'amministrazione del fondo centrale di garanzia previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il comitato è così composto:

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Medio dott. Ernesto, direttore di divisione, per il Ministero del tesoro;

Figliola Baldieri dott. Giacomo, direttore generale del Mediocredito centrale e Murè prof. Giuseppe, consigliere generale del Mediocredito centrale, per il Mediocredito centrale;

Bressan dott. Bruno, direttore dell'Associazione bancaria italiana e Bronchi dott. Giuseppe, segretario dell'Associazione fra gli istituti regionali di mediocredito, in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito;

Luppi dott. Giovanni, Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, per le organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti;

Caprini dott. Giovanni, Confederazione cooperative italiane, per le organizzazioni nazionali della cooperazione;

Giannetti Osvaldo, assessore del comune di Carrara, per l'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4761)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », in Foggia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », che avrà luogo a Foggia, dal 30 aprile al 9 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(4705)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Adeguamento della tariffa degi onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, numero 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966 e 1° ottobre 1971;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 1° ottobre 1971 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 3.600 per il geometra;

L. 2.500 per gli aiutanti di concetto.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 5.000 per il geometra;

L. 3.300 per gli aiutanti di concetto.

Art. 2.

Tutti i compensi da valutarsi in ragione della estensione (onorari a misura) previsti dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 della citata tariffa, quali risultano dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 1° ottobre 1971, sono aumentati del 65 per cento.

Art. 3.

La misura di tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 1° ottobre 1971, è aumentata del 15 per cento.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Foggia, dal 30 aprile al 9 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamat. nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(4706)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1976, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 224.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1806/M)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1807/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Santa Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 427.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1808/M)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1809/M)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 151.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1810/M)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1811/M)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1812/M)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 653.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1814/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1813/M)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824/M)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818/M)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823/M)

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Traversetolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816/M)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817/M)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819/M)

Autorizzazione al comune di Cavacurta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Cavacurta (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1820/M)

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Casalromano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821/M)

Autorizzazione al comune di Schivenoglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 aprile 1976, il comune di Schivenoglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 94.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1976.

(1815/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano 1976
(Manifestazione 4 aprile 1976)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 4 aprile 1976 e dell'esito del «Gran premio della lotteria», svoltosi all'ippodromo di Agnano il 4 aprile 1976:

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificatisi nell'ordine primo, secondo e terzo nel «Gran premio della lotteria», svoltosi il 4 aprile 1976 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie B n. 13758:
L. 200 milioni abbinato al cavallo Bellino II;

2) Biglietto serie B n. 60670:
L. 100 milioni abbinato al cavallo Delfo;

3) Biglietto serie F n. 74154:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Dalko II.

B) Premi di seconda categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n. 48605;	10) Bigl. serie	G	n. 21883;
2) » »	C	» 04766;	11) » »	I	» 81408;
3) » »	D	» 06661;	12) » »	L	» 61786;
4) » »	D	» 87974;	13) » »	M	» 13079;
5) » »	D	» 91997;	14) » »	M	» 80797;
6) » »	E	» 08393;	15) » »	O	» 05281;
7) » »	E	» 48554;	16) » »	O	» 32685;
8) » »	E	» 87208;	17) » »	P	» 35864;
9) » »	F	» 13903;	18) » »	R	» 09269.

C) Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 65834;	6) Bigl. serie	M	n. 04227;
2) » »	D	» 63185;	7) » »	M	» 45431;
3) » »	E	» 38739;	8) » »	N	» 26331;
4) » »	G	» 04615;	9) » »	N	» 89590;
5) » »	G	» 76672;	10) » »	P	» 17955.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie B n. 13758 L. 1.500.000;
2) Biglietto serie B n. 60670 L. 1.000.000;
3) Biglietto serie F n. 74154 L. 800.000.

Ai venditori dei 18 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 100.000 ciascuno.

(4494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Paolo Caruso, nato a S. Apollinare (Frosinone) il 1° gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 14 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4198)

Il dott. Giuseppe Fezzi, nato a Monselice (Padova) il 15 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia il 1° agosto 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4199)

Il dott. Vittorio Gatti, nato a Concorezzo (Milano) il 23 luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano l'8 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4200)

Il dott. Giuseppe Goldenberg, nato a Chisinau (Romania) il 3 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 1° luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4201)

La dott.ssa Silvana Zapponi, nata a Cremona il 26 gennaio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Parma il 12 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4202)

Il dott. Massimo Bandinelli, nato a Roma il 22 dicembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Roma il 24 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 15 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,75	876,75	871,25	876,75	876,50	876,70	876,90	876,75	876,75	876,75
Dollaro canadese	887,10	887,10	881 —	887,10	886,75	887,10	886,25	887,10	887,10	887,10
Franco svizzero	346,48	346,48	347 —	346,48	346,75	346,40	347,25	346,48	346,48	346,45
Corona danese	145,67	145,67	145,50	145,67	145,35	145,65	147 —	145,67	145,67	145,65
Corona norvegese	159,83	159,83	161,50	159,83	159,65	159,80	159,50	159,83	159,83	159,80
Corona svedese	199,08	199,08	200 —	199,08	199 —	199,05	199 —	199,08	199,08	199,08
Fiorino olandese	326,80	326,80	328,50	326,80	326,70	326,70	327,25	326,80	326,80	326,80
Franco belga	22,5075	22,5075	22,50	22,5075	22,50	22,50	22,52	22,5075	22,5075	22,50
Franco francese	187,61	187,61	188,75	187,61	187,50	187,60	187,50	187,61	187,61	187,60
Lira sterlina	1626,65	1626,65	1635 —	1626,65	1625,75	1626,60	1626,50	1626,65	1626,65	1626,65
Marco germanico	345,75	345,75	346,50	345,75	345,50	345,70	345,28	345,75	345,75	345,75
Scellino austriaco	48,25	48,25	48,60	48,25	48,25	48,20	48,38	48,25	48,25	48,25
Escudo portoghese	29,90	29,90	30,05	29,90	29,55	29,90	29,85	29,90	29,90	29,90
Peseta spagnola	13,10	13,10	13,15	13,10	13,02	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
Yen giapponese	2,938	2,938	2,95	2,938	2,928	2,92	2,935	2,938	2,938	2,93

Media dei titoli del 15 aprile 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	90,525
» 5 % (Beni esteri)	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,350
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,350
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,250
» poliennali 7 % 1978	92,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1976

Valuta	
Dollaro USA	876,825
Dollaro canadese	886,675
Franco svizzero	346,865
Corona danese	146,335
Corona norvegese	159,665
Corona svedese	199,04
Fiorino olandese	327,025
Franco belga	22,514
Franco francese	187,555
Lira sterlina	1626,575
Marco germanico	345,515
Scellino austriaco	48,315
Escudo portoghese	29,875
Peseta spagnola	13,10
Yen giapponese	2,936

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Aprica

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1594, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Aprica (Sondrio), adottato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1974, n. 53.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 13 aprile 1975, n. 37.

(4300)

Approvazione del piano di zona del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1790, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Giussano (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4301)

Approvazione del piano di zona del comune di Rodengo Saiano

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1797, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Rodengo Saiano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4302)

Approvazione del piano di zona del comune di Cevo

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2058, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cevo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4303)

Approvazione del piano di zona del comune di Bonate Sotto

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1791, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bonate Sotto (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4304)

Variante al piano di zona del comune di Sondrio

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1798, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sondrio.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4307)

Varianti al piano di zona del comune di Nave

Con deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 1894, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Nave (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4305)

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1828, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Nave (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4306)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Olivadi

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1975, n. 1835, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 24 luglio 1974, n. 1367, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Olivadi (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 10 ottobre 1971, n. 22.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4308)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Stalettì

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 febbraio 1976, n. 277, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 459, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Stalettì (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 13 marzo 1972, n. 9.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi speciali, per soli titoli, riservati ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 29 ottobre 1971, n. 880 e 7 gennaio 1974, n. 5.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 668, concernente disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente integrazioni all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici;

Visto l'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 7 gennaio 1974, n. 5, recante norme sulla copertura delle vacanze residuate dopo la sistemazione a ruolo del personale di cui all'art. 1 della stessa legge e di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, mediante concorsi speciali, per titoli, ai fini dell'inquadramento a ruolo dei lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda, svolti con continuità nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1971, n. 7163, con il quale sono state ripartite per qualifiche le dotazioni organiche recate in aumento per gli inquadramenti disposti in base alla sopra citata legge 7 gennaio 1974, n. 5;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) n. P.2.1.2/2538 del 4 febbraio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 6 del 2 marzo 1976;

Decreta:

Art. 1.

In conformità all'art. 4 (terzo e quarto comma) della legge 7 gennaio 1974, n. 5, sono indetti cinque concorsi speciali, per soli titoli, per le qualifiche e posti complessivamente appresso indicati, ripartiti fra le seguenti sedi compartimentali, ai fini dell'inquadramento, nei ruoli organici aziendali, dei lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda ai sensi delle leggi 29 ottobre 1971, n. 880 e 7 gennaio 1974, n. 5.

La ripartizione per compartimenti e per qualifiche dei posti messi a concorso è la seguente:

Compartimento	QUALIFICHE				
	Capo tecnico	Operaio qualificato	Assistente di stazione	Manovratore	Manovale
Torino	4	26	1	6	53
Milano	12	51	8	8	157
Verona	1	6	—	—	15
Venezia	4	11	—	—	28
Trieste	2	2	1	4	57
Genova	5	28	—	—	89
Bologna	3	15	1	17	14
Firenze	4	29	—	—	70
Ancona	3	12	—	—	36
Roma	13	38	7	—	106
Napoli	5	17	—	—	72
Bari	6	6	—	—	61
Reggio Calabria	4	6	—	9	7
Palermo	7	11	—	—	98
Cagliari	1	4	—	4	48
Totali	74	262	18	48	911

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi previsti ai sensi del precedente art. 1 i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici, occupati — *alla data del 1° settembre* 1972 — per uno dei servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda delle ferrovie dello Stato ai sensi delle citate leggi 880/1971 e 5/1974 e che inoltre da tale data e fino al 22 febbraio 1974, data di entrata in vigore della legge 5/1974, abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

In applicazione dell'art. 5, comma secondo, della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, non sono ammessi a partecipare ai concorsi, i candidati esclusi dall'elettorato politico attivo; quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego, presso una pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159

(lettere *a-b-c-e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la citata legge 425/1958.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali di cui al precedente art. 1, sono considerati occupati in uno dei servizi non assunti in gestione diretta oltre ai dipendenti in attività lavorativa alla data del 1° settembre 1972, anche coloro che, pur materialmente assenti in tale data, abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro per l'espletamento del servizio stesso con l'impresa appaltatrice.

Art. 3.

L'inquadramento degli aventi titolo, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 4 viene effettuato esclusivamente — salva l'eccezione di cui al successivo terzo comma — mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate dagli aspiranti, per uno dei servizi non riassunti in gestione diretta, nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1972 e il 31 agosto 1972.

Ai fini della corrispondenza tra le mansioni svolte dagli aspiranti alle dipendenze delle imprese appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche di inquadramento nei ruoli del personale ferroviario, valgono i quadri di corrispondenza approvati con deliberazioni del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. 152/P.2.1.1 e n. 53/P.2.1.1, rispettivamente del 18 luglio 1972 e 18 maggio 1974.

Qualora la promiscuità delle prestazioni rese dal dipendente nel periodo sopra indicato precluda la possibilità di individuare la mansione di prevalente utilizzazione, il dipendente stesso ha titolo a concorrere all'inquadramento nelle diverse qualifiche ferroviarie corrispondenti alle diverse mansioni espletate, salvo l'obbligo di opzione per l'una o l'altra qualifica all'atto dell'assunzione in prova.

In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento è effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza del titolo di studio di licenza di scuola elementare, l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di prova il titolo stesso.

Art. 4.

L'inquadramento di cui al precedente art. 2 è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione in impiego, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, *alla data del 22 febbraio* 1974, di entrata in vigore della citata legge 7 gennaio 1974, n. 5, il 45° anno, restando assorbito in tale limite ogni altro beneficio previsto dalle norme vigenti e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 3 per ciò che concerne la licenza di scuola elementare.

Gli aspiranti dovranno inoltre essere in possesso alla data di scadenza del termine previsto al primo comma del successivo art. 5, del titolo di studio prescritto dall'art. 10 dello stato giuridico del personale ferroviario per l'ammissione ai pubblici concorsi per le rispettive qualifiche di inquadramento.

Art. 5.

La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'ufficio personale del compartimento ferrovie dello Stato presso il quale i candidati prestavano la propria opera *alla data del 1° settembre* 1972 alle dipendenze della impresa appaltatrice di uno dei servizi non riassunti in gestione diretta ai sensi delle citate leggi 880/1971 e 5/1974.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, redatta su carta bollata, deve contenere — a pena di esclusione dai concorsi di cui all'art. 1 — tutte le dichiarazioni richieste e specificate nel modello allegato.

La firma in calce alla domanda — a pena di esclusione dal concorso — deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o, per coloro che si trovano all'estero dall'autorità consolare, o da altro pubblico ufficiale a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 6.

La competenza ad escludere dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali, a termine dell'art. 5, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nomina le commissioni esaminatrici compartimentali per la formazione delle graduatorie dei concorsi, seguendo le norme di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 ed all'art. 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le commissioni sono incaricate di curare l'istruttoria delle domande ad esse trasmesse dagli uffici personale compartimentali ed in particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti di utilizzazione presso le imprese appaltatrici ed i periodi di tale utilizzazione, debbono accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle domande, servendosi all'uopo di ogni elemento e dato utile ricavabile dalle documentazioni esistenti agli atti dell'Azienda e, se necessario, anche attraverso dichiarazioni da richiedere alle imprese presso le quali gli interessati stessi hanno prestato servizio o ad uffici pubblici.

Art. 8.

I candidati ammessi ai concorsi, previsti ai sensi del precedente art. 1, saranno compresi in graduatorie compartimentali, distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato.

Tali graduatorie saranno compilate dalle competenti commissioni compartimentali assegnando per il periodo fra il 1° marzo 1972 e il 31 agosto 1972, di cui al precedente art. 3:

punti 0,20 per ogni giornata di servizio in mansioni corrispondenti a quelle della qualifica di inquadramento;

punti 0,30 per ogni giornata di servizio in mansioni corrispondenti a quelle della qualifica superiore a quella di inquadramento;

punti 0,10 per ogni giornata di servizio in mansioni corrispondenti a quelle della qualifica inferiore a quella di inquadramento.

Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate nella qualifica corrispondente a quella per la quale la utilizzazione sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

A parità di punteggio complessivo saranno applicati i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie compilate per ciascuna qualifica e per i compartimenti previsti, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore di determinate categorie di cittadini nonchè, ove operante, ai sensi del disposto di cui alla lettera *d)* dell'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a favore dei figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

A tal fine i concorrenti saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito e alla riserva dei posti.

I titoli suddetti per essere validi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stabilito al primo comma del precedente art. 5.

Le certificazioni accertanti detti titoli, rilasciate dalle competenti autorità, devono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e devono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Art. 9.

Le graduatorie di ciascun concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte degli interessati dei requisiti per l'ammissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certifcato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio necessario per l'ammissione alle singole qualifiche dei concorsi ovvero copia fotostatica dello stesso debitamente autenticata (diploma di istituto di istruzione di 2° grado ad indirizzo tecnico) per la qualifica di capo tecnico; diploma di scuola media per la qualifica di assistente di stazione; licenza di scuola elementare per le altre qualifiche;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837;

g) documento comprovante la posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi da parte dell'Azienda; il certificato di cui alla lettera *f*) sarà ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla citata data di richiesta.

La mancata o tardiva presentazione di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità determina la decadenza del diritto al posto.

Art. 11.

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici per le mansioni della qualifica di inquadramento, conformemente ai criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato agli interessati: quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza in carta legale per visita di appello di tale giudizio; l'istanza — eventualmente corredata da certificato medico — dovrà essere fatta pervenire a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso il quale provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non scaduto di validità.

Art. 12.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica di inquadramento e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

A pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, i requisiti di cui al precedente art. 4 nonchè quelli relativi all'idoneità fisica previsti per le singole qualifiche di inquadramento, secondo le norme di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, devono essere posseduti alla data della deliberazione di assunzione fatta eccezione per quanto disposto all'ultimo comma del precedente art. 3 per quanto riguarda il titolo di studio di licenza di scuola elementare.

I posti non coperti dai decaduti per qualsiasi motivo saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1976
Registro n. 14 *Trasporti, foglio n.* 85

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) . . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
residenza (via, n., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare ai concorsi speciali, per titoli, per l'inquadramento nei ruoli ferroviari del personale dipendente da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 29 ottobre 1971, n. 880 e 7 gennaio 1974, n. 5, indetti con decreto ministeriale 5 marzo 1976, n. 472, ai sensi dell'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 7 gennaio 1974, n. 5.

Dichiara:

1) di non aver superato, alla data del 22 febbraio 1974, il 45° anno di età;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

4) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso precedenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . (specificare il tipo: diploma, licenza media o licenza elementare) conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa), ovvero di essere edotto per quanto concerne la licenza elementare del disposto di cui all'art. 4 del bando di concorso;

6) di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — oltre quello prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici appresso specificato — o di altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della risoluzione del precedente rapporto d'impiego);

7) di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

8) di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti ditte appaltatrici di servizi ferroviari: . . . . (specificare le ditte, le sedi delle stesse, la durata del servizio prestato presso ciascuna di esse, nonchè l'impianto o gli impianti delle ferrovie dello Stato presso i quali si è svolto detto servizio);

9) di essersi trovato — *alla data del 1° settembre 1972* — alle dipendenze della ditta appaltatrice: . . . . . . (indicare la ditta, la sede della stessa e l'impianto delle ferrovie dello Stato presso il quale si svolgeva il lavoro);

10) di essersi trovato — *alla data del 22 febbraio 1974* — alle dipendenze della ditta appaltatrice . . . (indicare la ditta, la sede della medesima e l'impianto presso il quale si svolgeva il lavoro);

11) di aver espletato in particolare — dal 1° marzo 1972 al 31 agosto 1972 — la seguente o le seguenti mansioni: . . . . (indicare la ditta, la sede della medesima e l'impianto presso il quale sono state espletate);

12) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma . .
(da autenticare da parte di una delle autorità di cui all'art. 4 del bando)

Note:

1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1;

20123 Milano, corso Magenta, 24;

37100 Verona, lungo Adige Capuleti;

30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;

34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;

16126 Genova, via Andrea Doria, 5;

40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;

50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;

60100 Ancona, piazza Cavour, 23;

00185 Roma, via Marsala, 53;

80100 Napoli, stazione centrale F.S.;

70123 Bari, corso Italia, 23;

89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1;

90100 Palermo, via Roma;

09100 Cagliari, via Roma, 6.

2) Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice d'avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4312)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 679.6.III del 20 giugno 1975, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Belluno e dei consorzi di vigilanza igienica con sede in Longarone, Puos d'Alpago, Agordo, Cencenighe, Fonzaso;

Visto l'art. 36, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 10 giugno 1955, n. 854, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, come modificato con regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Viste le designazioni fatte dagli organi competenti;

Decreta:

La commissione per gli esami del concorso in premessa citato è così composta:

Presidente:

Camponi dott. Mario, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Colombini prof. Marino, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Dal Palù prof. Cesare, direttore della clinica medica II, Università degli studi di Padova;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene, Università degli studi di Padova;

De Martini dott. Gian Livio, ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica con sede in Pieve di Cadore;

Sacchi dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Belluno.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di questa provincia.

Gli esami avranno luogo presso l'istituto di igiene della Università degli studi di Padova, nei giorni 24, 25, 26 maggio.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura, e a quelli dei comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Belluno, addì 31 marzo 1976

Il medico provinciale: FIABANE

(4261)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 713.4.III del 7 aprile 1975, col quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1974;

Visto il decreto n. 2388.4.III dell'11 dicembre 1975, col quale è stata nominata la commissione d'esami;

Visto il decreto n. 409.4.III dell'8 febbraio 1976, col quale sono stati ammessi i concorrenti;

Visti gli atti rimessi dalla commissione d'esame;

Vista la graduatoria formulata dalla stessa commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in premessa citato:

1. Tollardo Donato	punti	74,583	su 120
2. Mambrini Mariano	»	70,474	»
3. Zanella Arduino	»	68,536	»
4. Schiesaro Nemes	»	67,108	»
5. Fajeti Gherardo	»	63,808	»
6. Mongili Natale	»	60,792	»
7. Spinamano Bruno	»	60,622	»
8. Casella Pietro	»	59,965	»
9. Brino Rolando	»	55,776	»
10. Boscarino Giovanni	»	55,747	»
11. Alessandra Elio	»	55,187	»
12. Lo Stimolo Salvatore	»	53,082	»

13. Paiola Alida	punti 52,884 su 120
14. Spaggiari Luciano . .	» 52,340 »
15. De Polo Ivo . . .	» 50,550 »
16. Granato Alfio	» 49,810 »
17. Mancuso Sebastiano . .	» 47,404 »
18. Bosi Carlo	» 42,920 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Belluno, addì 27 marzo 1976

Il medico provinciale: FIABANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data, n. 1128.4.III, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1974;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Viste le domande dei partecipanti al concorso risultati idonei e le preferenze espresse dagli stessi;

Decreta:

I candidati risultati idonei nel concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno indicate:

Tollardo Donato: Feltre;
Mambrini Mariano: Belluno;
Zanella Arduino: Fonzaso;
Schiesaro Nemes: Pieve di Cadore-Perarolo;
Mongili Natale: Auronzo;
Spinamano Bruno: Alleghe;
Casella Pietro: Castellavazzo-Ospitale;
Alessandra Elio: Canale e Vallada Ag.;
Lo Stimolo Salvatore: Cencenighe-S. Tomaso;
Spaggiari Luciano: Comelico Superiore;
De Polo Ivo: Zoldo Alto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Belluno, addì 27 marzo 1976

Il medico provinciale: FIABANE

(4262)

OSPEDALE «G. CAPILUPI» DI CAPRI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Capri (Napoli).

(4684)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 marzo 1976, numeri 130, 131 e 132, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(4679)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 marzo 1976, numeri 175 e 176, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del secondo servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(4582)

OSPEDALE «S. MARIA» DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione commissariale 25 ottobre 1975, n. 296, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova) - tel. 81021-2-3.

(4581)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 15 febbraio 1975, n. 42 e 27 ottobre 1975, n. 293, sono indetti pubblici, concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(4584)

OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo) - tel. 661196.

(4591)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 371, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di rieducazione funzionale e terapia occupazionale;
un posto di assistente del laboratorio medico;
tre posti di assistente di pronto soccorso e guardia medica;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso), via Cavour, 2.

(4585)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;
un posto di aiuto dirigente di emodialisi e urologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(4592)

OSPEDALE «B. APPIANI E MIRA» DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como), via Appiani, 12 - tel. 031/865438.

(4593)

FONDAZIONE «CLINICA DEL LAVORO» DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente addetto alla lungodegenza riabilitativa presso il centro medico di Veruno (Novara).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pavia, via S. Boezio, 26.

(4735)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 aprile 1976, n. 74/76, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia;
un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona) - tel. 621053 - 621126-80.

(4594)

OSPEDALE CIVILE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 21 febbraio 1976, n. 107, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto), viale Venezia.

(4586)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Matera:

un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista;
due posti di assistente radiologo;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera - tel. 21154.

(4587)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 marzo 1976, numeri 31, 32, 33 e 34, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza) - tel. 0973/76203-13.

(4685)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(4589)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI ARPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 febbraio 1976, numeri 32 e 33, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(4590)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 settembre 1975, n. 235, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina), Via S. Bartolomeo, 1.

(4580)

OSPEDALE «LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO» DI LOCRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto di istologia ed anatomia patologica;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia;
due posti di assistente della sezione di emodialisi;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Locri (Reggio Calabria), corso V. Emanuele, 73 - tel. 20307-20820.

(4677)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 febbraio 1976, n. 78, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza), via Promintesta - tel. 3141-2852-2879.

(4678)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di trasfusione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(4583)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario e un posto di assistente di urologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di medicina;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(4588)

OSPEDALE «A. DI SUMMA» DI BRINDISI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° aprile 1976, n. 1070/P, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia, indetto con deliberazione 5 gennaio 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brindisi.

(4682)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente della sezione di neonatologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi) - tel. 931102.

(4681)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(4683)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia - tel. 0481/30111.

(4680)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. 12.

Modificazione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 24 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici

L'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Tutti i comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1977.

Nel caso in cui il piano comunale venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazione, il comune provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di centottanta giorni dalla ricezione degli atti restituiti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di cui all'art. 5 i comuni hanno l'obbligo di uniformare i propri piani alle prescrizioni del piano regionale.

L'adozione del piano e le modifiche derivanti dagli obblighi di cui ai commi secondo e terzo hanno luogo con deliberazione del consiglio comunale.

In caso di mancata osservanza dei termini indicati nel presente articolo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario con l'incarico di provvedere ai necessari adempimenti, a spese del comune inadempiente ».

Art. 2.

Conformità alle prescrizioni del piano urbanistico comprensoriale della comunità montana

I piani regolatori generali dei comuni devono essere formati in armonia con le prescrizioni degli articoli 17 e 18 della legge 5 aprile 1973, n. 13.

Fino a quando la rispettiva comunità montana non disponga di un piano urbanistico comprensoriale, i comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il consiglio della comunità, che si dovrà esprimere entro sei mesi.

Art. 3.

Osservazioni sui piani regolatori

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni, sulle quali si pronunciano, rispettivamente, il consiglio regionale, per quanto concerne il piano regionale in sede di approvazione del piano medesimo, e il consiglio comunale, per quanto concerne il piano comunale. In questo secondo caso, il consiglio comunale trasmette alla giunta regionale, contestualmente al piano adottato, le osservazioni ed il parere da esso espresso al riguardo ».

Art. 4.

Divieto di presentazione di varianti

Per il periodo di un anno dalla data di presentazione del piano regolatore generale alla giunta regionale, il comune non può adottare varianti al piano medesimo.

Art. 5.
Regolamento edilizio

I comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a redigere il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e a presentarlo per l'approvazione alla giunta regionale contestualmente al piano regolatore generale.

Art. 6.
Entrata in vigore dei piani comunali

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I piani regolatori comunali entrano in vigore alla data della rispettiva deliberazione della giunta regionale che li approva. Con la stessa deliberazione di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che la giunta regionale ritenga, motivando adeguatamente, indispensabili per dar luogo all'approvazione. Per procedere alle dette modifiche la giunta regionale deve previamente sentire il comune interessato, il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell'invito della giunta regionale, decorsi inutilmente i quali, si prescinde dal parere medesimo ».

Art. 7.
Annullamento straordinario di atti comunali

Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o a norme del regolamento edilizio possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Il provvedimento di annullamento è reso noto al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

Art. 8.
Modificazione dell'art. 15 *della legge regionale istitutiva delle comunità montane*

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, è sostituito dal seguente:

« La comunità montana, entro quattro anni dalla sua costituzione, appronta, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio. Procede, altresì, alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi dati dal consiglio regionale ».

Art. 9.
Modificazione degli articoli 4, 6 *e* 7 *della legge regionale concernente i controlli sugli atti degli enti locali*

La lettera *c)* dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, è soppressa.

I primi due commi dell'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente divengono esecutivi se il presidente della giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici.

L'esecutività è sospesa se, nel termine di cui sopra, il presidente della giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso l'atto diviene esecutivo se il presidente della giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni, o sessanta per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici, dal ricevimento delle controdeduzioni dell'ente interessato ».

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall'art. 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare, con richiesta motivata, l'ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei progetti di opere pubbliche. Decorso il termine, rispettivamente di trenta o di novanta giorni, le deliberazioni diventano esecutive ».

Art. 10.
Abrogazione di norme

L'art. 5, comma secondo, e l'art. 18 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, sono abrogati.

E' altresì abrogata l'alinea n. 5 dell'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3. Il piano regolatore generale deve essere corredato di una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano medesimo.

Nell'art. 3 della legge 5 aprile 1973, n. 13, sono soppresse le parole « e di pianificazione urbanistica ».

Art. 11.
Norma transitoria

In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, per le modalità comunque concernenti la formazione, l'adozione, l'approvazione ed ogni altro adempimento relativi ai piani urbanistici comunali, per le quali si fa rinvio nella detta legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, al regolamento medesimo, si osservano le disposizioni delle vigenti norme statali.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 marzo 1976

ANDRIONE

(4457)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761040)